

STATUTO DEL CONSIGLIO PASTORALE DELLA PARROCCHIA DI SAN GIULIANO - COMO

Il Consiglio Pastorale Parrocchiale (CPP) è espressione e realizzazione del mistero di comunione della Chiesa nella sua missione di salvezza.

Art. 1

Il CPP è un organismo di partecipazione, fondato sulla corresponsabilità di tutti i membri della comunità (clero, religiosi e laici), al servizio della parrocchia nella sua opera di evangelizzazione, di santificazione e di promozione umana.

Ha voto consultivo ed è luogo di dialogo, di collaborazione e di fraternità.

Art. 2

Compito del CPP è di attuare una continua riflessione sulla vita religiosa della comunità parrocchiale nel contesto della società e di elaborare e concretizzare un programma di azione pastorale in sintonia con il piano pastorale diocesano e zonale, tenendo conto delle esigenze e necessità proprie.

Al CPP vengono portati i problemi della comunità per essere accolti, valutati e risolti nell'ottica del Vangelo.

Art. 3

Sono membri del CPP: il Parroco che lo presiede, i sacerdoti collaboratori in parrocchia, i rappresentanti di religiosi e consacrati, un rappresentante di ogni gruppo parrocchiale, altri consiglieri nominati dal Parroco.

I membri del CPP si devono distinguere per vita cristiana, volontà di impegno, capacità di dialogo, conoscenza dei concreti bisogni della parrocchia e piena comunione con la Chiesa.

I membri si impegnano ad intervenire alle riunioni del CPP portando il loro contributo responsabile e meditato.

Possono essere membri del CPP coloro che, battezzati e cresimati, abbiano compiuto 18 anni.

Art. 4

Il CPP rimane in carica 3 anni.

Ogni consigliere non può restare in carica più di due mandati consecutivi.

Le dimissioni di un membro del CPP devono essere motivate per iscritto al Parroco; il consigliere dimissionario verrà sostituito dal Parroco o dal gruppo che lo ha nominato.

Art. 5

Il Presidente è il Parroco, che convoca il CPP e stabilisce l'ordine del giorno.

Art. 6

Il CPP è convocato ordinariamente almeno 6 volte all'anno e, in seduta straordinaria, qualora se ne ravvisi l'opportunità.

Art. 7

Il CPP mantiene i contatti con il Consiglio Pastorale Zonale attraverso due suoi rappresentanti eletti entrambi dal CPP. I medesimi riferiranno al Consiglio le iniziative e i piani pastorali discussi nell'assemblea di zona.

Art. 8

Tutti i parrocchiani possono assistere alle riunioni del CPP.

Art. 9

La comunità parrocchiale deve essere informata in merito agli argomenti trattati dal CPP.

Art. 10

Il presente statuto rimane in vigore sino a quando il CPP non ritiene opportuno modificarlo.

Il presente statuto è stato approvato nella seduta del 29 gennaio 2010.

Como, 29 gennaio 2010